



## STRUTTURA DI SUPPORTO COMMISSARIALE PER L'EMERGENZA COVID-19

- Ufficio relazioni Istituzionali –  
Via XX Settembre, 11 – 00187 ROMA



Roma, 17 maggio 2021

Email: [relistituzionali2@covid19.difesa.it](mailto:relistituzionali2@covid19.difesa.it)

**OGGETTO:** indicazioni del Garante *privacy* inerenti alle vaccinazioni nei luoghi di lavoro.

### NOTA

1. Lo scorso 13 maggio 2021 il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP, c.d. “Garante *privacy*”) ha adottato il documento di indirizzo “*vaccinazioni nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali*” (**Ind. 1**), al fine di fornire indicazioni generali in merito nell’attesa di un definitivo assetto regolatorio.
2. La realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un’**iniziativa di sanità pubblica** con una duplice finalità: concorrere alla rapida attuazione della campagna vaccinale e, parallelamente, incrementare i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative pubbliche e private. Per tali motivi “*la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale*” e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. Pertanto, anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro (per evitare una circolazione illecita di informazioni, con potenziali effetti lesivi dei diritti e delle libertà dei lavoratori), messo in evidenza nel documento “*Protezione dei dati: il ruolo del “medico competente” in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale*” (**Ind. 2**), che individua proprio nella titolarità del trattamento dei dati, attribuita al medico dal quadro normativo di settore (es. D.Lgs 81/2008), il principale elemento di garanzia per gli interessati sui luoghi di lavoro.
3. Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati – dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione – devono essere effettuate dal MC o da altro personale sanitario appositamente individuato. Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al DdL raccogliere direttamente dai dipendenti, dal MC, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.
4. Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.

**PER INFORMAZIONE**